

# **LA DISCRIMINAZIONE NEI CRIMINI DI RILEVANZA INTERNAZIONALE**

**IN PARTICOLARE  
IL DISCORSO DELL'ODIO**

**Flavia Lattanzi  
Jesi, 23.10.2018**

# Il divieto di discriminazione

- Norme internazionali e interne:
  - -Divieto discriminazione per nazionalità, etnia, razza, religione, dell'ideologia, del genere o di un particolare *status* dell'individuo
- Alcune discriminazioni criminalizzate da legislazioni interne
- Criminalizzate a livello internazionale nel
  - genocidio
  - in uno dei crimini contro l'umanità (persecuzione)

# Schema

1. La discriminazione nel *dolus specialis* del genocidio
2. La discriminazione nella persecuzione come crimine contro l'umanità
3. La discriminazione anche come elemento di contesto nei crimini contro l'umanità nello Statuto del TPIR
4. La discriminazione nel discorso dell'odio come crimine in sé o come istigazione all'aggressione, al genocidio, al crimine di guerra o al crimine contro l'umanità
5. Breve conclusione

# Convenzione contro il genocidio (1948)

## **Art. II**

Nella presente Convenzione, per genocidio si intende ciascuno degli atti seguenti, commessi con l'intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, come tale:

- a) uccisione di membri del gruppo;
- b) lesioni gravi all'integrità fisica o mentale di membri del gruppo;
- c) il fatto di sottoporre deliberatamente il gruppo a condizioni di vita intese a provocare la sua distruzione fisica, totale o parziale;
- d) misure miranti a impedire nascite all'interno del gruppo;
- e) trasferimento forzato di fanciulli da un gruppo a un altro.

(segue)

## **Art. III**

Saranno puniti i seguenti atti:

- a) il genocidio;
- b) l'intesa mirante a commettere genocidio;
- c) l'incitamento diretto e pubblico a commettere genocidio;
- d) il tentativo di genocidio;
- e) la complicità nel genocidio.

Tutti gli Statuti dei TPI e di quelli misti incorporano le disposizioni degli Articoli II e III della Convenzione (Statuto CPI con qualche modifica)

# 1. La discriminazione nel *dolus specialis* del genocidio

- Il *dolus specialis* del genocidio è dunque quello della distruzione totale o parziale di una comunità
  - nazionale
  - razziale : esistono le razze?
  - etnica : l'artificio dell'etnia (bosniaci musulmani e tutsi) e della lingua (BCS); la rilevanza della discriminazione su basi culturali e della distruzione di istituzioni educative
  - religiosa : la rilevanza indiretta della discriminazione su basi culturali e della distruzione degli edifici religiosi
- Nessuno rilievo assume nel genocidio la discriminazione su basi politiche: gli Hutu moderati (persecuzione e non genocidio)

La distruzione della comunità armena dell'Impero ottomano  
e il genocidio di Srebrenica davanti al TPIY

# (Segue)

- L'intento discriminatorio è inerente al *dolus* della distruzione
  - la distinzione fra atti di genocidio e lo sterminio come crimine contro l'umanità per una delle stesse ragioni rilevanti per il genocidio
  - la distinzione fra atti di genocidio e la persecuzione come crimine contro l'umanità per una delle stesse ragioni rilevanti per il genocidio
  - le espulsioni e le deportazioni di massa nel genocidio e nella persecuzione: il caso di Srebrenica al confronto con le espulsioni in altre municipalità Bosnia
  - pulizia etnica: genocidio/sterminio/persecuzione

# La discriminazione nel crimine contro l'umanità a Norimberga

- A Norimberga **NO** genocidio, codificato nel 1948, sebbene termine genocidio in Atto di accusa (coniato da Lemkin già nel 1943).
  - Presente crimine di persecuzione.
  - **Art. 6** .....
- c) Crimini contro l'umanità: vale a dire l'assassino, lo sterminio, la riduzione in schiavitù, la deportazione e qualsiasi altro atto inumano commesso ai danni di una qualsiasi popolazione civile, prima e durante la guerra, ovvero le persecuzioni per motivi politici, razziali o religiosi, quando tali atti o persecuzioni - abbiano costituito o meno una violazione del diritto interno del Paese dove sono state perpetrate - siano state commesse nell'esecuzione di uno dei crimini rientranti nella competenza del Tribunale, o in connessione con uno di siffatti crimini.
- Per questo nesso oppositori politici come vittime del crimine di persecuzione furono del tutto ignorati.
    - 1° campo nazista, Dachau, fu per lo sterminio degli oppositori politici aperto all'inizio del regime nazista (marzo 1933!), quando ancora non si preparava la guerra.



# Il discorso dell'odio nella sentenza di Norimberga

- *Streicher*, proprietario e direttore della Rivista «Der Stürmer», condannato a morte per istigazione alla persecuzione tramite scritti antisemiti ( « un poison versé dans l'esprit de milliers d'Allemands qui leur fit accepter la politique national-socialiste de persécution et d'extermination des Juifs »).
- Nel controinterrogatorio condotto dal Procuratore, brani tratti dalla Rivista:
  - si evocava il “germe più terribile di ogni tempo, l'ebreo, che “deve essere distrutto, radici e rami”
  - e si inneggiava alla speranza che “il giudaismo sarà annientato fino all'ultimo uomo”, dimostrò che Streicher istigava «il popolo tedesco all'assassinio e ad accettare la realtà dell'assassinio della razza ebraica”.
- *Fritsche*, funzionario del Ministero che gestiva la propaganda nazista (figura minore), assolto:
  - il diritto internazionale non vietava «gli eccessi della propaganda»
  - per due volte aveva tentato di chiudere «Der Stürmer».
  - ma anche i suoi scritti rappresentavano erano altamente denigratori degli Ebrei.
  - fu poi condannato da un Tribunale della Germania orientale (nel 1950 fu liberato probabilmente perché malato, e infatti poco dopo morì di cancro).

- Fu condannato a morte anche *Rosenberg* ma tanto per i suoi scritti su un quotidiano che per altri fatti sul terreno del genocidio degli Ebrei.
- Nella sentenza si è affermato:
  - “Recognised as the Party's ideologist, he /Rosenberg/ developed and spread Nazi doctrines in the newspapers " Voelkischer Beobachter " and " N. S. Monatshefte," which he edited, and in the numerous books he wrote. His book, " Myth of the Twentieth Century," had a circulation of over a million copies”.

# I crimini contro l'umanità nel TPIY

- L'eredità del Tribunale di Norimberga si ritrova nell'

## **Art. 4 dello Statuto TPIY: Crimini contro l'umanità**

«Il Tribunale internazionale potrà perseguire le persone responsabili dei seguenti crimini quando siano commessi nel corso di conflitti armati, di carattere internazionale o interno, e diretti contro una popolazione civile: a) assassinio; b) sterminio; c) riduzione in schiavitù; d) deportazione; e) incarcerazione; f) tortura; g) stupro; h) persecuzione per motivi politici, razziali, religiosi; i) altri atti contrari al senso di umanità».

La discriminazione etnica e religiosa in persecuzione e contesto conflitto armato rilevanti nella situazione popolazioni civili ex-Iugoslavia (bosniaca-musulmana, croata, serba), reciprocamente oggetto – chi più chi meno - di persecuzioni durante i conflitti.

# La discriminazione come contesto nei crimini contro l'umanità del TPIR

## Art. 3 dello Statuto TPIR: Crimini contro l'umanità

- Il Tribunale internazionale per il Ruanda è competente a giudicare le persone responsabili dei crimini seguenti quando commessi nel quadro di un attacco su larga scala e sistematico diretto contro qualsiasi popolazione civile in ragione della sua appartenenza nazionale, politica, etnica, razziale o religiosa:
  - a) assassinio;
  - b) sterminio;
  - c) riduzione in schiavitù;
  - d) deportazione;
  - e) prigionia;
  - f) tortura;
  - g) stupro;
  - h) persecuzione per motivi politici, razziali e religiosi;
  - i) altri atti disumani.

Motivi discriminazione per contesto e persecuzione rilevanti per situazione del Ruanda nel 1994, in particolare alla situazione per Hutu moderati.

# I crimini contro l'umanità nello Statuto CPI

## Articolo 7

### Crimini contro l'umanità

1. Ai fini del presente Statuto, per crimine contro l'umanità s'intende uno degli atti di seguito elencati commesso nell'ambito di un attacco esteso o sistematico contro una popolazione civile con la consapevolezza dell'attacco

a) Omicidio;

b) Sterminio;

c) Riduzione in schiavitù;

d) Deportazione o trasferimento forzato della popolazione;

e) Imprigionamento o altre gravi forme di privazione della libertà personale in violazione di norme fondamentali di diritto internazionale;

f) Tortura;

g) Stupro, schiavitù sessuale, prostituzione forzata, gravidanza forzata, sterilizzazione forzata e altre forme di violenza sessuale di analoga gravità;

h) Persecuzione contro un gruppo o una collettività dotati di propria identità, ispirata da ragioni di ordine politico, razziale, nazionale, etnico, culturale, religioso o di genere sessuale ai sensi del paragrafo 3, o da altre ragioni universalmente riconosciute come non permissibili ai sensi del diritto internazionale, collegate ad atti preveduti dalle disposizioni del presente paragrafo o a crimini di competenza della Corte;

i) Sparizione forzata delle persone;

j) Apartheid;

k) Altri atti inumani di analogo carattere diretti a provocare intenzionalmente grandi sofferenze o gravi danni all'integrità fisica o alla salute fisica o mentale.

# (segue)

- Nel par. 2 dell'Art. 7 alcune nozioni:
  - nozione di attacco: a) per “attacco diretto contro una popolazione civile” si intende una condotta che implichi la reiterata commissione di taluno degli atti previsti al paragrafo 1 contro una popolazione civile, in attuazione o a seguito del disegno politico di uno Stato o di una organizzazione diretto a realizzare tale attacco;
  - nozioni di alcuni specifici atti come la nozione di persecuzione: g) per “persecuzione” si intende la intenzionale e grave privazione dei diritti fondamentali in violazione del diritto internazionale, per ragioni connesse all'identità del gruppo o della collettività;

# Raffronto fra Statuti TPIY/TPIR/CPI

- Contesto crimini contro l'umanità
  - TPIY
  - TPIR
  - CPI
- Nozione di persecuzione
- TPIY/TPIR
- TPIR: tensione nell'aspetto motivi di discriminazione fra contesto e nozione di persecuzione
- CPI: attacchi contro i migranti attualmente in atto in Europa, Italia compresa possono rientrare nella nozione di attacco *sub* Art. 7(2)(a)? (certamente per fatti in Libia)
  - e, se del caso, forme di persecuzione contro i migranti possono rientrare nella nozione *sub* Art.7(2)(g)? (certamente per fatti in Libia)

# La prassi degli atti sub-giacenti nel crimine di persecuzione nella prassi TPIY e TPIR

- Nel TPIY e TPIR prassi dei cd. atti *sub*-giacenti la persecuzione :
  - *L'actus reus* della persecuzione è dato da qualsiasi atto che sia considerato come crimine nello Statuto e/o qualsiasi atto che, seppure non considerato come crimine, sia però di un livello di gravità pari a quello degli altri crimini contro l'umanità.\*
  - Tali comportamenti considerati dalle Camere 1° istanza e dalla Camera di appello, presi sia isolatamente che cumulativamente, come persecuzione.
- Tra i comportamenti non crimini particolare interesse la presa in considerazione del discorso denigratorio del diverso – un discorso dell'odio
  - Anche preso isolatamente, è stato qualificato come atto di persecuzione tanto in alcuni Affari del TPIR, quanto nell'Affare Sesel' del TPIY.

\* Les persécutions peuvent englober les crimes énumérés à l'article 5 ou à d'autres articles du Statut, ainsi que des actes qui ne sont pas mentionnés dans celui-ci. Il n'est pas nécessaire que les actes sous-jacents aux persécutions constituent un crime en droit international. Pour que des actes non énumérés dans le Statut constituent des persécutions au sens de l'article 5 h), ils doivent, pris isolément ou avec d'autres actes, présenter le même degré de gravité que les crimes énumérés à l'article 5.



# Atti *sub*-giacenti considerati persecuzione nell'Affare Sesel'

- Sesel' **assolto 1a istanza** da tutti i capi, mia opinione dissidente.
- In questa opinione, risalto alla responsabilità per discorso dell'odio, con cui Sesel'
  - denigrava gravemente i non-Serbi e
  - istigava in tal modo anche alla commissione dei crimini di guerra e dei crimini contro l'umanità contro gli stessi.
- In particolare, per me responsabile per commissione diretta del crimine di persecuzione per discorso fortemente denigratorio dei Croati tenuto a Hrtkovci:
  - l'unico che, in una confusione fatta dal Procuratore nell'Atto di accusa, era accertabile come persecuzione diretta
  - ce n'erano altri, ma non si poteva riqualificare la condotta: apostrofare i Bosniaci musulmani con il termine escrementi, è in sé gravemente discriminatorio, come il qualificare tutti i Croati come ustaša o, come nella prassi del TPIR, raffigurare i Tutsi come scarafaggi (Inyenzi) o serpenti, cui bisognava schiacciare la testa per renderli innocui
  - e infatti, a Hrtkovci, Seselj, con le sue campagne propagandistiche ispirate dall'odio per i Croati, è riuscito a realizzare la pulizia etnica perfetta di un territorio che, lo dice la sua denominazione, era abitato da una maggioranza di Croati cattolici.
- Per gli altri discorsi, per me responsabile per istigazione a o complicità in vari crimini, compreso quello di persecuzione, a danno tanto dei Bosniacchi che dei Croati, come di JCE.

# Il discorso dell'odio come crimine in sé o come istigazione

- **In appello Sesel' è stato condannato all'unanimità**
  - per la denigrazione dei Croati come atto di persecuzione
  - per istigazione a numerosi crimini contro l'umanità.
  - è stato invece rigettato l'appello del Procuratore sulla responsabilità per JCE e per complicità. (*Se c'è tempo, chiarire ragione di questi rigetti*).
- Insomma, unico caso nei due Tribunali *ad hoc* in cui un accusato sia stato condannato solo, sostanzialmente, per il discorso dell'odio, ma si trattava proprio di un caso tipico ed esemplare di responsabilità per il discorso dell'odio.
- Naturalmente prova più facile per discorso dell'odio come persecuzione diretta
  - non soltanto testimonianze, ma anche il più delle volte registrazioni audio o anche video e scritti.
  - nel caso Sesel' egli aveva perfino raccolto alcuni dei suoi discorsi in numerosi suoi libri. E poi confermava lui stesso in udienza i discorsi tenuti.\*

\*La precisazione di Sesel' in udienza a proposito della parola «pogani»

# Il discorso dell'odio - istigazione a genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità

- Più difficile la prova del discorso dell'odio come istigazione
  - qui va anche provato l'impatto sul terreno della commissione materiale dei crimini
  - nella sentenza di assoluzione era stato del tutto escluso tale impatto, nonostante prove indottrinamento e invio in missioni feroci del corpo volontari armati (seselevci)
- Uno dei discorsi più blandi di istigazione, Sesel' riferisce quanto da lui detto in Parlamento:
- “ I said we ought to apply the legal principle of retort, i.e. the vengeance in international relations. For the number of Serbs expelled from the Croatian territory the same number of Croats should be expelled from Serbia. And that those expelled Serbs, first and foremost, ought to be moved into the houses and flats of Croats who would no longer be welcome in Serbia [ ... ] In this case, the **hatred between the Serbs and Croats has culminated to such a degree that any coexistence is impossible.** [ ... ] Those who responded to me at the National Assembly session [ ... ] are against the principle "eye for an eye" and "tooth for a tooth", against the principle of vengeance [ ... ] That is the principle of retort, one of the usual principles in the international law, by which all states are abiding»

# Nozione di istigazione

- La maggioranza, mal applicato la nozione di complicità secondo la giurisprudenza del Tribunale (sarebbe stata errata perchè contraria a quella di diritto interno).
- Non sono in grado di discutere la nozione di istigazione nei diritti interni, anche se penso che non ci sia una nozione univoca.
- Necessario però attenersi a quella unanimemente applicata nella giurisprudenza del Tribunale:
  - il fatto di « provoquer ou d'induire quelqu'un a commettre une infraction »
  - necessario che « l'instigateur ait, d'une façon ou d'une autre, influencé l'auteur matériel du crime en le sollicitant, en le poussant ou en l'amenant de quelque manière que ce soit a perpétrer le crime »
  - ciò non significa che l'istigatore debba essere stato « à l'origine de l'idée ou ait conçu un plan initial en vue de commettre le crime ». Anche se l'autore principale intendeva già « de commettre un crime, son passage à l'acte peut découler de la persuasion et de l'exhortation prodiguée par l'instigateur.
  - La maggioranza ha non solo ricercato un'autorità formale di Seselj sugli autori materiali dei crimini nonostante la Camera di appello in alcuni affari avesse affermato che « S'il est vrai que l'exercice d'une influence exige un certain ascendant, « inciter » par opposition a « ordonner » qui suppose au moins une hiérarchie de fait, n'implique aucune forme d'autorité, laquelle, si prouvée, peut toutefois être utile pour la détermination de l'impact de l'incitation sur l'auditoire »
  - Ma essa ha aggiunto anche un criterio supplementare all'istigazione, del tutto assente nella giurisprudenza del Tribunale: che fosse necessario provare che l'Accusato aveva usato « forme diverse di persuasione, quali minacce, seduzione o anche promesse ».

# La prassi del discorso dell'odio nel TPIR

## *Nahimana*

- Nell'Affare c.d. dei *Media* concernente *Nahimana* e *altri* , il primo essendo stato il Direttore della Radio delle Mille colline, con riferimento al contenuto di alcune emissioni radio IL TPIR ha detto:
  - « il ne s'agit pas d'une incitation à faire du mal. C'est un mal en soi »
  - «un lien entre la persécution et les actes de violence n'est pas nécessaire»
- In particolare, la Camera di appello ha affermato:
- «Hate speech is a discriminatory form of aggression that destroys the dignity of those in the group under attack. It creates a lesser status not only in the eyes of the group members themselves but also in the eyes of others who perceive and treat them as less than human. The denigration of persons on the basis of their ethnic identity or other group membership in and of itself, as well as in its other consequences, can be an irreversible harm”.
- *Nahimana* condannato per i discorsi dell'odio della RTLMC
  - con opinione dissidente in nome libertà di espressione secondo una estesa interpretazione della libertà di espressione ai sensi 1° emendamento USA, che peraltro non trova riscontro nella prassi, soprattutto la più recente
  - Il giudice poi presiding appello sesel' ha cambiato idea?

# (segue)

## Ruggiu

- *Ruggiu*, un giornalista italo-belga della RMC, leggeva i proclami anti-Tutsi e anti-Belgi della leadership hutu
- Accusato per istigazione pubblica e diretta al genocidio e per persecuzione tramite lettura proclami, ha ammesso le sue responsabilità ed è stato condannato per ciascuno dei capi a 12 anni di prigione, da scontare «in modo concorrente»
- Ha in parte scontato la sua pena in Italia, per vicinanza con familiari
- La Camera 1° istanza (senza appello) ha sostenuto:
  - gli atti di persecuzione, in particolare la lettura di messaggi denigratori di Tutsi e Belgi «miravano à mettere a l'indice e ad attaccare il gruppo etnico tutsi e i Belgi per motivi di ordine discriminatorio»
  - La negazione dei loro diritto aveva «come ultimo scopo... la distruzione della dignità dei membri del gruppo preso di mira» ciò che significa «discriminazione di fatto».

# (segue)

## *Bikindi*

- Nell'Affare *Bikindi*, cantautore hutu, era accusato di istigazione pubblica e diretta al genocidio e di persecuzione tramite le sue canzoni e due discorsi da un altoparlante di una vettura durante un viaggio propagandistico, in cui ha incitato gli Hutu a eliminare « i serpenti » e cioè i Tutsi.
- Bikindi è stato condannato a 15 anni, confermati in appello, non per le canzoni diffuse dalla radio, diffusione di cui egli non era responsabile, ma per i due discorsi.
- La Camera ha ritenuto che
  - les deux déclarations, diffusées au moyen de l'amplificateur de voix, ont été faites en public. Elle estime aussi que l'appel lancé par l'accusé au «peuple majoritaire » :«Levez-vous et cherchez partout. Il ne faut épargner personne», qualifiant les Tutsis de minorité, constitue clairement un appel direct à détruire le groupe ethnique tutsi • De surcroît, la Chambre considère que le fait pour Bikindi d'avoir demandé à la population lorsqu'il rentrait de Kayove si elle avait «tue les Tutsis d'ici » et si elle avait tue les «serpents» est un appel direct à tuer les Tutsis, qualifiés péjorativement de serpents.

# (segue)

- Bikindi assolto per persecuzione con le sue canzoni
- A mio avviso in modo errato:
  - alcune canzoni erano state considerate gravemente denigratorie, come quelle condannate in Nahimana
  - si è fatto però valere che le canzoni non erano state diffuse da lui
  - ciò rilevante solo per l'imputazione di istigazione pubblica e diretta al genocidio e non per persecuzione.
- Assoluzione su questo capo contraddittoria con affermazioni Camera:
  - « selon le message transmis et le contexte, la Chambre n'exclut pas l'hypothèse que des chansons puissent représenter des actes de persécution constitutifs de crime contre l'humanité ».



# (segue)

– « la Chambre mesure le risque qu'il y a de restreindre la liberté d'expression et de décourager l'expression des opinions politiques par la criminalisation de certaines formes d'expression. Même si le Statut n'incrimine pas les actes d'expression en tant que tels, le fait de les inclure dans les éléments sous-jacents des crimes relevant de la compétence du Tribunal passe très près d'avoir le même effet. Toutefois, la Chambre estime qu'il existe une hiérarchie manifeste entre les diverses formes d'expression qui exige de les traiter différemment. La gravité des crimes en cause, à savoir la persécution constitutive de crime contre l'humanité et l'incitation directe et publique à commettre le génocide, fait qu'il ne serait pas judicieux pour la Chambre de traiter les germes de ces actes aussi graves comme tout autre acte d'expression, surtout lorsqu'ils sont associés à une campagne distincte de persécution ou de génocide en cours ».

- La Camera cita poi l'opinione parzialmente dissidente giudice Shahabuddeen in *Nahimana* :

– “The case is apt to be portrayed as a titanic struggle between the right to freedom of expression and abuse of that right. That can be said, but only subject to this: No margin of delicate appreciation is involved. The case is one of simple criminality. The appellants knew what they were doing and why they were doing it. They were consciously, deliberately and determinedly using the media to perpetrate direct and public incitement to commit genocide”

# Il discorso dell'odio come istigazione ad altri crimini

- Nei TPI, il discorso dell'odio, sempre implicitamente o esplicitamente discriminatorio, rileva quindi
  - come crimine contro l'umanità –persecuzione
  - come istigazione ai crimini rientranti in tutte le tre categorie – genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità.
- Questi due aspetti del discorso dell'odio si ritrovano anche in alcune norme di *soft law* che condannano espressamente tale tipo di discorso.
- Le norme di *hard law* in materia di diritti fondamentali si limitano invece a vietare la discriminazione.
- Quindi prassi meccanismi di controllo DU:
  - nell'applicare norme DU si riferisce al discorso dell'odio in connessione con la libertà di espressione.
- Questa prassi è stata analizzata nelle sentenze dei TPI. Tale analisi si ritrova anche nella mia opinione dissidente nel caso Sesel'.

# Il discorso discriminatorio come reato in sé o come istigazione

- Raccomandazione 97(20) del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa « le terme « discours de haine » doit être compris comme couvrant toutes formes d'expression qui propagent, incitent a, promeuvent ou justifient la haine raciale, la xénophobie, l'antisémitisme ou d'autres formes de haine fondées sur l'intolérance, y compris l'intolérance qui s'exprime sous forme de nationalisme agressif et d'ethnocentrisme, de discrimination et d'hostilité à l'encontre des minorités, des immigrés et des personnes issues de l'immigration »
- Questa definizione in parte ripresa in una sentenza della CEDU: *“La tolleranza e il rispetto della dignità di tutti gli esseri umani costituiscono il fondamento di una società democratica e pluralista. Ne consegue che, in via di principio, si può considerare necessario, nelle società democratiche, sanzionare e cercare di prevedere tutte le forme di espressione che diffondono, incitano, promuovono o giustificano l'odio basato sull'intolleranza ...”* ([Erbakan c. Turchia](#), 6 luglio 2006, §56).

# L'arret *Firet contre Belgique*

- « Les discours politiques qui incitent à la haine fondée sur les préjugés religieux, ethniques ou culturels représentent un danger pour la paix sociale et la stabilité politique dans les Etats démocratiques ».

- Secondo la CEDU ha riscontrato la non violazione dell'articolo 10 (libertà di espressione). Secondo la sua opinione, i discorsi del ricorrente rischiavano inevitabilmente di suscitare, soprattutto tra il pubblico meno informato, dei sentimenti di paura, di rifiuto e perfino di odio nei confronti degli stranieri. Il suo messaggio, diffuso nel periodo elettorale, aveva avuto una grande risonanza e costituiva certamente un incitamento all'odio razziale. Di conseguenza, la condanna del ricorrente era giustificata allo scopo di proteggere l'ordine pubblico e i diritti altrui, quelli, cioè, della comunità degli immigrati ([Féret c. Belgio](#) – 16 luglio 2009)

???

« La qualité de parlementaire / .. .! ne saurait être considérée comme une circonstance atténuante de la responsabilité ». A cet égard, elle « rappelle qu'il est d'une importance cruciale que les hommes politiques, dans leurs discours publics, évitent de diffuser des propos susceptibles de nourrir l'intolérance (Erbakan c. *Turquie*, no 59405/00, 6 juillet 2006, § 64) », estimant que « les politiciens devraient être particulièrement attentifs à la défense de la démocratie et de ses principes, car leur objectif ultime est la prise même du pouvoir »

# Rilevanza mezzi utilizzati e contesto

- Per la Corte importanza particolare «au support utilise et au contexte dans lesquelles propos incrimines ont été diffusés en l'espèce, et par conséquent à leur impact potentiel sur l'ordre public et la cohésion du groupe social ».
- Per esempio, in un caso si trattava di
  - « de tracts d'un parti politique distribués dans le contexte d'une campagne électorale » une « forme d'expression visant à atteindre l'électorat au sens large, donc l'ensemble de la population ».
  - Ha poi aggiunto « Si, dans un contexte électoral, les partis politiques doivent bénéficier d'une large liberté d'expression afin de tenter de convaincre leurs électeurs, en cas de discours raciste ou xénophobe, un tel contexte contribue à attiser la haine et l'intolérance car, par la force des choses, les positions des candidats à l'élection tendent à devenir plus figées et les slogans ou formules stéréotypées en viennent à prendre le dessus sur les arguments raisonnables. L'impact d'un discours raciste et xénophobe devient alors plus grand et plus dommageable »

- [Leroy c. Francia](#) – 2 agosto 2008
- Il ricorrente è un disegnatore. Uno dei suoi disegni raffigurante l'attentato al World Trade Center è stato pubblicato il 13 settembre 2011 su un settimanale basco con la seguente didascalia: "L'abbiamo sognato tutti... Hamas l'ha fatto". Essendo stato condannato a una multa per "apologia del terrorismo", il ricorrente sosteneva che il suo diritto alla libertà di espressione era stato violato.
- La C.E.D.U. ha riscontrato la non violazione dell'articolo 10 (libertà di espressione). Essa ha ritenuto che, con il suo disegno, il ricorrente glorificava la distruzione dell'imperialismo americano con la violenza, esprimeva la sua approvazione e la sua solidarietà morale con gli autori dell'attentato dell'11 settembre, giudicava positivamente la violenza perpetrata nei confronti di migliaia di civili e offendeva la dignità delle vittime. Nonostante la diffusione limitata del settimanale, la C.E.D.U. ha constatato che esso aveva suscitato delle reazioni che potevano far nascere degli episodi di violenza e dimostrato il suo impatto concreto sull'ordine pubblico dei Paesi Baschi.



- [Pavel Ivanov c. Russia](#) – 20 febbraio 2007 (decisione sulla ricevibilità)
- Il ricorrente aveva scritto e pubblicato una serie di articoli che descrivevano gli ebrei come la causa di ogni male in Russia. Egli li accusava di fomentare un complotto contro il popolo russo e il contenuto della sua proposta era d'impronta estremamente antisemita. Egli fu condannato per incitazione all'odio basato sull'etnia, la razza e la religione. Il ricorrente lamentava, in particolare, la violazione del diritto a un ricorso effettivo (articolo 13 della Convenzione). Egli sosteneva che la sua condanna si era basata su elementi contraddittori e contestava ai giudici russi di essersi rifiutati di prevedere la predisposizione di una perizia che avrebbe consentito di sostenere la sua tesi secondo la quale gli ebrei non costituivano una nazione. Invocando l'articolo 14 (divieto di discriminazione) egli sosteneva, inoltre, che era stato vittima di una discriminazione basata sulle sue convinzioni religiose.
- La C.E.D.U. ha dichiarato il ricorso irricevibile. Poiché il ricorrente si lamentava, in sostanza, della violazione del suo diritto alla libertà di espressione garantito dall'articolo 10, essa ha ritenuto che avendo quest'ultimo cercato attraverso le sue pubblicazioni "di far odiare gli ebrei" e avendo incitato alla violenza nei confronti di un determinato gruppo etnico, non poteva beneficiare della protezione di cui all'articolo 10.

- [Veideland e altri c. Svezia](#) – 9 febbraio 2012
- Il ricorso riguardava la condanna dei ricorrenti per aver distribuito, in un istituto scolastico d'istruzione secondaria, un centinaio di volantini che i tribunali hanno ritenuto offensivi nei confronti degli omosessuali. I ricorrenti avevano distribuito in un liceo dei volantini redatti da un'associazione chiamata Gioventù nazionale e li avevano lasciati sopra o dentro gli armadietti degli studenti. I volantini contenevano, in particolare, delle dichiarazioni che dipingevano l'omosessualità come una "propensione alla devianza sessuale", avente un "effetto moralmente distruttivo sui fondamenti della società" e come la causa della diffusione del virus HIV e dell'aids. I ricorrenti sostenevano che non avevano avuto l'intenzione di esprimere disprezzo nei confronti degli omosessuali in quanto gruppo e che la loro azione aveva come scopo quello di promuovere un dibattito sulla mancanza di oggettività nell'insegnamento dispensato nelle scuole svedesi.
- La C.E.D.U. ha ritenuto che, pur non costituendo un appello diretto a degli atti d'odio, queste dichiarazioni avevano un carattere grave e pregiudizievole e ha sottolineato che la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale è grave come quella fondata sulla razza, l'origine o il colore della pelle. Essa ha riscontrato la non violazione dell'articolo 10 (libertà di espressione), poiché l'ingerenza nel godimento del diritto alla libertà di espressione dei ricorrenti era stata necessaria in una società democratica per proteggere la reputazione e i diritti altrui.

# Conclusioni

- I rischi del discorso dell'odio nelle nostre società democratiche:
  - Normativa che discrimina fra cittadino e straniero non mi preoccupa, abbiamo un ottimo anticorpo: la nostra Costituzione e la sua applicazione ad opera della Corte costituzionale.
  - Quel che mi preoccupa, alla luce mia esperienza in Sesel' è il fatto che attacchi e discorsi discriminatori e denigratori dei migranti, per ora sporadici, possano in Europa, Italia compresa, diventare diffondersi su larga scala o divenire sistematici.
  - ? criminalizzazione del discorso dell'odio v. libertà di espressione. I due Tribunali *ad hoc* e la CEDU hanno chiaramente delineato i limiti, in certi contesti, alla libertà di espressione derivanti da discorsi dell'odio.
  - Sul piano forse più storico-politico che giuridico merita analisi e riflessione la fase precedente il contesto più o meno conflittuale: nella situazione ex-iugoslava è proprio il discorso dell'odio ai suoi albori che ha avuto effetti deleteri, creando ed alimentando gradualmente la conflittualità che ha portato a crimini atroci.
  - Del resto, secondo Statuto della CPI, i crimini contro l'umanità postulano non già il contesto del conflitto armato, **ma un contesto di attacco contro una qualsiasi popolazione civile in attuazione di una policy di governo o ad opera di un gruppo armato**. Ci stiamo avvicinando a una siffatta situazione? Sarebbe necessario quanto meno chiederselo.
- Le ragioni economico-sociali alla base di ogni discriminazione: Hutu/Tutsi, Serbi/Bosniaci-musulmani (bosniacchi: la classe privilegiata durante la dominazione dell'Impero ottomano/Srebrenica: Argentario), immigrati